

REGOLAMENTO

COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 1 – DEFINIZIONE

1. Il Comitato scientifico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto appartiene agli organi dell'Associazione.
2. Il Comitato scientifico è costituito da esperti e studiosi di varia provenienza disciplinare, con il ruolo di fornire agli organi dell'Associazione un'ampia e aggiornata informazione scientifica e culturale, per migliorare l'attività da svolgere.
2. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto il Consiglio direttivo nomina i componenti del Comitato scientifico.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. Il Comitato scientifico è composto da personalità di chiara fama, impegnate, o che si sono distinte, in attività di promozione, difesa, diffusione e costruzione di una comune cultura del costruire in terra cruda, o comunque di riconosciuta competenza nei campi attinenti agli scopi dell'Associazione.
2. Il Comitato scientifico è composto da un numero di 7 componenti.
3. Sono invitati permanenti del Comitato scientifico gli studiosi che hanno contribuito alla nascita dell'Associazione.
4. L'Associazione pubblica un avviso per raccogliere le candidature da parte degli esperti interessati a far parte del Comitato scientifico. Possono partecipare all'Avviso esperti attivi nel settore dell'architettura in terra cruda o nel campo dell'abitare sostenibile con un'esperienza almeno decennale, o aver pubblicato articoli sul tema.
5. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti prioritariamente all'interno dei seguenti ambiti: accademico, delle professioni, dell'associazionismo e delle imprese.

ART. 3 NOMINA DEL COORDINATORE

1. Il Comitato scientifico elegge al suo interno un Coordinatore.

Compito del coordinatore è quello di:

- presiedere ai lavori delle riunioni del Comitato scientifico;
- coordinare l'attività del Comitato scientifico;
- partecipare in qualità di invitato alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci

2. Qualora egli fosse impossibilitato a prendere parte ai lavori potrà delegare un membro del Comitato scientifico in sua vece.
3. Il Coordinatore è eletto con la maggioranza semplice. La funzione di Coordinatore ha la medesima durata di quella di membro del Comitato Scientifico.
4. Nella eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri del Comitato scientifico, essi possono essere sostituiti dal Comitato direttivo, sulla base delle candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico.

ART. 4 – ESERCIZIO, DURATA E GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Le riunioni del Comitato scientifico vengono convocate dal Presidente dell'Associazione in accordo con il Coordinatore del Comitato scientifico. La Convocazione avverrà tramite e-mail. Le riunioni si potranno svolgere in video-conferenza.
3. Il Comitato scientifico, delibera a maggioranza semplice
4. Il Coordinatore, sentito il Presidente, può invitare alle riunioni del Comitato scientifico esperti esterni.

ASSOCIAZIONE

CITTÀ DELLA TERRA CRUDA

Via San Geminiano, 33 09030 SAMASSI (SU) Italia

Telefono +39.070.7539084 | Codice fiscale 91015180929

terracruda@legalmail.it | info@terracruda.org

www.terracruda.org

5. I membri del Comitato scientifico durano in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo, e fino alla nomina del nuovo Comitato scientifico da parte del rinnovato Consiglio direttivo.

6 Il Coordinatore è chiamato a riferire all'Assemblea dei Soci in merito:

- a) alle attività svolte;
- b) alle proposte da inserire nel Piano delle Attività dell'Associazione

7. La carica di membro del Comitato scientifico è gratuita e incompatibile con le altre cariche sociali. Ai membri del Comitato scientifico spettano i rimborsi per le spese effettivamente sostenute in caso di partecipazione ad iniziative, previa autorizzazione del Presidente dell'Associazione. I componenti del Comitato scientifico possono ricevere incarichi retribuiti per prestazioni specifiche richieste.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato scientifico e il suo Coordinatore possono avvalersi della Segreteria. Per la realizzazione di documenti divulgativi o per altre esigenze che comportino spese, queste devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Associazione.

9. In caso di ingiustificata, perdurante inattività del Comitato scientifico, che comporti concreto nocimento alle finalità perseguite dall'Associazione, il Consiglio direttivo a maggioranza può sciogliere il Comitato scientifico e nominare i nuovi componenti ai sensi del punto 4 dell'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 5 – FUNZIONI

1. Il Comitato scientifico nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, svolge le seguenti funzioni:

- *stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali*
Il Comitato scientifico, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio direttivo appunti, memorandum, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari.
- *esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio direttivo*
Il Consiglio direttivo può richiedere pareri al Comitato scientifico su singole materie o insiemi di argomenti. Il Consiglio direttivo può, inoltre, affidare al Comitato scientifico incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato scientifico medesimo.

ART. 6 – ATTIVITÀ AUTONOME DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico, al di fuori dei compiti affidatigli dal presente Regolamento, può:

- a) proporre al Consiglio direttivo l'indizione di eventi scientifici e culturali, promuovendone la partecipazione;
- b) proporre al Consiglio direttivo la partecipazione dell'Associazione ad attività scientifiche e culturali;
- c) promuovere la realizzazione di pubblicazioni scientifiche;
- d) rappresentare e curare, dandone notizia al Presidente, rapporti con il mondo scientifico, accademico, e culturale e istituzionale.

2. I membri del Comitato scientifico non possono:

- a) agire in nome dell'Associazione impegnandola in iniziative, progetti o programmi, seppur meritori senza previa autorizzazione da parte del Presidente;
- b) adottare comportamenti che possano nuocere all'immagine e al prestigio dell'Associazione.

ART. 7 – SEDE

Il Comitato scientifico ha sede presso la sede sociale dell'Associazione.

ART. 8 – NORME FINALI

ASSOCIAZIONE

CITTÀ DELLA TERRA CRUDA

Via San Geminiano, 33 09030 SAMASSI (SU) Italia

Telefono +39.070.7539084 | Codice fiscale 91015180929

terracruda@legalmail.it | info@terracruda.org

www.terracruda.org

1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato scientifico e non previste dal presente Regolamento, il Consiglio direttivo decide coerentemente con quanto previsto dallo Statuto.
2. Il Comitato scientifico ha la facoltà di redigere proprie disposizioni di funzionamento per definire quanto non previsto dal presente Regolamento. Tali disposizioni dovranno essere sottoposte al Consiglio direttivo per l'approvazione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Samassi 22 luglio 2025